



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 79

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ LEGGE N. 114/14 (DL 90/14) – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 70 del 10 luglio 2014, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 – Suppl. Ordinario n. 70 – è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114 concernente **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”**.

Nel corso dell'iter parlamentare sono state approvati alcuni emendamenti riferiti al provvedimento originario, che si ritengono di interesse per la professione medica, di cui si fornisce di seguito una illustrazione sommaria.

In particolare uno degli aspetti modificati dal Senato riguarda l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, applicato ai medici e ai primari del Servizio sanitario nazionale. Il testo dell'art. 1, comma 5, come modificato dal Senato recante **“Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”**, prevede che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA non trovi applicazione nei confronti dei responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; si conferma invece l'applicazione dell'istituto nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale dopo il compimento di 65 anni.

L'articolo 15 reca disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica. **Il comma 1 - il cui attuale contenuto è stato introdotto dalla Camera - differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/8173-05-09-2014-PARTENZA

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei corsi in oggetto - la quale è attualmente pari a 5 o a 6 anni -, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi.

Il comma 1-*bis* ridefinisce i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, prevedendo che quest'ultima si applichi a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 (anno di riferimento per i corsi di specializzazione) e che gli specializzandi già in corso optino tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Le modalità dell'opzione sono definite dal summenzionato decreto ministeriale.

Il comma 2 incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica.

L'art. 26 recante **“Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche”** non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare e **prevede**, nelle more della messa a regime sul territorio nazionale della ricetta dematerializzata, con riferimento alle patologie croniche individuate dai regolamenti del comma 1, **la possibilità del medico di prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.** Di fatto la semplificazione introdotta sarà applicabile solo per le prescrizioni di medicinali relativi alla cura delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie rare individuate dai regolamenti richiamati dall'art. 9, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 concernente “Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta”.

Con riferimento all'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie il comma 1 dell'art. 27, inserito alla Camera, modifica la recente normativa sul fondo destinato a garantire, sulla base di definite categorie di rischio professionale, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.

Il comma 1 prevede che la copertura suddetta è operata, **anche con riferimento all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria**, nei limiti delle risorse del fondo stesso; si richiama inoltre la disciplina legislativa in materia di assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, **al fine di ribadire l'esclusione da tale ambito dei soggetti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.**

Il comma 1-bis - inserito dalla Camera – dispone invece che ogni azienda del Servizio sanitario nazionale ed ogni struttura o ente privato che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie in favore di terzi sia tenuto a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale; dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

